



Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”

Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”, “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali”

Dirigente Scolastico -

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Titolo I – Disposizione organizzative e di sicurezza

Capo I – Disposizioni Organizzative

Art. 1.

Ingresso a scuola degli studenti.

1. Gli studenti possono accedere nel cortile adiacente all’edificio che ospita l’istituto dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni.
2. L’inizio delle lezioni è fissato con delibera dal consiglio di istituto prima dell’inizio dell’anno scolastico. Le ammissioni con ritardo alle lezioni e, comunque non oltre cinque minuti, saranno possibili solo ed esclusivamente se giustificate esibendo il modulo di “richiesta di entrata fuori orario” contenuta nel “libretto personale dell’alunno”, debitamente firmata da uno dei soggetti che ha depositato la firma all’atto del suo ritiro o personalmente dai genitori ed autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da persona da lui delegata.
3. Gli studenti che avranno accumulato cinque ritardi anche non consecutivi, dovranno essere giustificati direttamente dai genitori entro i cinque giorni successivi alla riammissione;
4. Decorso, inutilmente, il termine previsto dal precedente comma l’alunno non sarà riammesso in classe.

Art. 2.

Uscite anticipate

1. Le richieste di uscita anticipata saranno possibili solo ed esclusivamente se presentate personalmente dai genitori o di chi esercita la patria potestà esibendo il modulo di “richiesta di permesso di uscita anticipata” contenuta nel “libretto personale dell’alunno”, debitamente firmato da uno dei soggetti che ha depositato la firma all’atto del suo ritiro ed autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da persona da lui delegata.

Art. 3.

Assenze

1. Gli alunni non potranno superare un limite di assenze pari a 1/4 dell’orario annuale personalizzato (Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7), salvo le deroghe deliberate dal collegio docenti.
2. Gli alunni che avranno superato il limite massimo delle assenze non sono ammessi allo scrutinio finale e sono dichiarati di ufficio “non promossi”;
3. Le assenze arbitrarie e collettive alle lezioni saranno valutate ai sensi del precedente art.3, immediatamente sanzionate e comunicate alle famiglie.
4. Le assenze vanno giustificate con puntualità all’insegnante della prima ora di lezione, utilizzando il libretto personale dell’alunno rilasciato dall’Istituto o in alternativa dal genitore accedendo al Portale Argo.

5. Le assenze superiori a cinque giorni dovranno essere giustificate esclusivamente con libretto personale e accompagnate da certificazione medica o, in caso di assenze dovute a motivi di famiglia, con la presenza di un genitore.
6. Le astensioni collettive dalle lezioni avranno come effetto, la mancata partecipazione del gruppo classe ad uscite didattiche o viaggi di istruzione, per permettere agli alunni stessi di recuperare i giorni di lezione perduti.
7. Le assenze non giustificate saranno comunicate tempestivamente ai genitori.

Art. 4.
Frequenza delle lezioni.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Non è consentito agli alunni circolare o fermarsi nei corridoi durante le ore di lezione, se non per recarsi ai servizi igienici e ai distributori automatici.
3. Salvo i casi di assoluta necessità, è consentita l'uscita per recarsi ai servizi una sola volta nel corso della giornata e mai prima dell'inizio della terza ora di lezione.
4. Gli studenti sono tenuti ad indossare capi di abbigliamento consoni all'ambiente scolastico, avere un aspetto curato e pulito ed indossare durante le esercitazioni di laboratorio la divisa specifica per il settore professionale scelto.

Capo II – Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 5.
Rispetto delle norme di sicurezza.

1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative emanate dal Dirigente Scolastico in osservanza al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, denominato "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che recepisce 9 Direttive CEE sulla sicurezza e pubblicate sul sito web dell'istituzione scolastica nell'apposita sezione denominata "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro"
2. Eventuali danni arrecati ai dispositivi di protezione individuale e collettiva sono puniti oltre che con l'applicazione di sanzioni previste da norme penali anche da sanzioni previste al successivo art. 7

Titolo II - Esercizio del diritto di associazione e di assemblea degli studenti

Art. 6.
Diritto di associazione

1. Gli studenti, singoli e associati, hanno diritto a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché ad utilizzare i locali, previa richiesta da inoltrare al Dirigente Scolastico (o al suo delegato), almeno tre giorni prima della data scelta per lo svolgimento dell'iniziativa, che ne concederà l'utilizzo, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dei locali stessi ai compiti educativi e formativi

Art. 7.
Diritto di riunione e di assemblea degli studenti

1. L'esercizio del diritto di riunione e di assemblea all'interno della scuola è previsto da precise disposizioni di legge (Art. 18, Costituzione, Art. 2, comma 9 e 10 del D.P.R. n. 249 del 24 Giugno 1998, Art. 12 del Decreto legislativo n. 297/94, e Art. 13 Decreto legislativo n. 297/94) ed è disciplinato da un apposito regolamento a cui si fa espressamente rinvio.

Titolo III – Mancanze disciplinari - Sanzioni disciplinari

Art. 8.

Mancanze disciplinari - Sanzioni disciplinari

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 così come modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
 - a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - b. rilevanza degli obblighi violati;
 - c. grado di danno o di pericolo causato all'istituto, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
 - d. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dell'alunno, ai precedenti disciplinari nell'ambito dell'anno scolastico, al comportamento verso gli utenti;
 - e. al concorso nel fatto di più alunni in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze disciplinari già sanzionate nell'anno scolastico comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. All'alunno responsabile di più mancanze disciplinari compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo dell'allontanamento dalla comunità scolastica per giorni 3 si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
 - a. inosservanza delle disposizioni organizzative e in materia di sicurezza;
 - b. condotta che possa disturbare il sereno svolgimento delle attività didattiche, circolando o sostando nei corridoi in modo improprio;
 - c. condotta non conforme a principi di correttezza verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale tutto della scuola e i loro compagni;
 - d. negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
 - e. inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
 - f. violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'istituto, agli utenti o ai terzi;
 - g. condotta che viola la dignità e il rispetto della persona umana o metta in pericolo l'incolumità delle persone
 - h. danneggiamento e/o manomissione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
5. La sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 3 e fino a 5 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
 - a. Recidiva, almeno una volta nell'anno scolastico, nelle mancanze disciplinari previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
 - b. particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
 - c. comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti del Dirigente Scolastico, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;

- d. alterchi con ricorso a vie di fatto con il Dirigente Scolastico, altri dipendenti, genitori, alunni o terzi;
 - e. manifestazioni nei confronti dell'Istituto, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero;
 - f. atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
 - g. danneggiamento e/o manomissione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
 - h. occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione beni di pertinenza dell'Istituto o ad essa affidati;
6. La sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 5 e fino a 15 giorni per recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno scolastico, nelle mancanze disciplinari previste nel comma 5, anche se di diversa natura;
 7. La sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 e esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi per recidiva plurima almeno quattro volte nell'anno scolastico nelle mancanze disciplinari previste nel comma 5, anche se di diversa natura
 8. Oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai comma 4, 5, 6 e 7 l'alunno responsabile delle mancanze disciplinari sarà impegnato in attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica;
 9. L'applicazione delle sanzioni disciplinari non esonera il responsabile del danno arrecato al risarcimento;
 10. Qualora non si individui il responsabile del danno arrecato tutti gli alunni della classe saranno tenuti in solido al risarcimento dello stesso.

Art. 9. Impugnazioni avverso le sanzioni

1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art.8 è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola.

Titolo IV Patto di corresponsabilità educativa

Art. 10. Sottoscrizione – modifiche -Revisione

1. Il patto di corresponsabilità educativa tra gli studenti, le famiglie, docenti della classe e la scuola viene stipulato all'inizio di ciascun anno scolastico. Le parti interessate dopo aver preso visione del patto, pubblicato e scaricabile sul sito dell'istituto, sottoscriveranno una dichiarazione nella quale gli stessi attesteranno di essere a conoscenza del patto e di accettarne integralmente il contenuto;
2. Eventuali modifiche o integrazioni e revisioni del patto di corresponsabilità possono essere richieste dal 10% degli alunni frequentanti/dei docenti/dei genitori;